

(N. 782)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PIECHELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1954

Modificazione all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, contenente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Coll'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, viene stabilito quanto segue: « Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrose dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500.000.000 ».

L'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nelle regioni dalla legge contemplate nell'estate e nell'autunno 1951:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora con-

segnate ai Consorzi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai Consorzi stessi, salvo recupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino;

e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla

beneficenza ed assistenza di proprietà di Province, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari;

g) al ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie, salvo recupero della metà della spesa nei modi di cui alla precedente lettera f);

h) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

i) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso;

l) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per la illuminazione elettrica e del cimitero.

Gli altri articoli contengono norme esecutive.

Dalla legge anzidetta non sono previste provvidenze speciali in favore e per il ripristino dei bacini montani, che sono invece contemplate nell'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, col quale è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica, nonchè alle opere di sistemazione dei bacini montani.

Il disegno di legge (Stampato n. 253) presentato dal sottoscritto e dal senatore Benedetti, contenente provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige, che

è stato esaminato assieme ai disegni di legge analoghi riguardanti località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, della Sicilia, della provincia di Verona e di quella di Rieti, dalla Commissione speciale del Senato, conteneva all'articolo 2 il richiamo alle provvidenze disposte coll'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge n. 253 erano specificati i danni ai bacini montani della regione Trentino-Alto Adige in lire 186 milioni per ripristino delle opere asportate o danneggiate, ed in lire 388 milioni per opere di sistemazione dei bacini montani resesi di somma urgenza, a seguito delle profonde, vastissime erosioni provocate dalle alluvioni.

Nella discussione dei vari disegni di legge e nella definitiva approvazione del provvedimento, diventato la legge 9 agosto 1954, n. 636, non si è invece — certamente per omissione — accennato alle opere di sistemazione dei bacini montani, a seguito dei danni causati dalle alluvioni.

È di intuitiva evidenza che devono essere ripristinate le opere asportate o danneggiate nella zona dei bacini montani, e deve essere provveduto altresì alla esecuzione di quei lavori che si sono manifestati di somma urgenza a seguito delle profonde erosioni causate dalle alluvioni.

E ciò non solo per evitare ulteriori danni alle zone di montagna, ma anche per proteggere, mediante le opportune sistemazioni dei bacini montani, la pianura, avendo la tragica esperienza di questi ultimi anni insegnato che la pianura si difende soltanto se viene provveduto ad una efficiente e razionale sistemazione dei bacini montani.

Col disegno di legge proposto si chiede che le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, vadano a vantaggio anche dei bacini montani.

Non vi è alcun onere di spesa, ma solo un preciso riferimento che i benefici sono estesi anche alle opere di sistemazione dei bacini montani.

Il proponente confida che il Senato si compiacerà approvare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, viene sostituito dal seguente:

« Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, nonché quelle di cui all'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto riguarda le opere di sistemazione dei bacini montani, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrose dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

A tale scopo è autorizzato la spesa di lire 7 miliardi e 500.000.000 ».